



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
CAPITANERIA DI PORTO DI TRAPANI



ORDINANZA N. 75/2014

(Tariffe sul servizio di rimorchio nei porti di Trapani e Marsala)

Il Capo del Compartimento Marittimo di Trapani:

- VISTA** l'istanza prot. n°96/2013 in data 30 ottobre 2013 con la quale la Somat S.p.A., concessionaria del servizio di rimorchio delle navi nei porti di Trapani e Marsala, ha richiesto la modifica del regolamento del servizio di rimorchio e dell'ordinanza tariffaria;
- VISTO** il foglio prot. n°0038646 del 29 novembre 2013 con il quale sono stati richiesti i pareri agli Enti/Uffici interessati in ordine all'istanza avanzata dalla società concessionaria;
- CONSIDERATO** che sono stati acquisiti i pareri favorevoli di Assorimorchiatori e Confitarma, mentre i restanti soggetti interessati non hanno fatto conoscere il proprio parere che quindi si ritiene acquisito in senso favorevole;
- VISTO** il Dispaccio prot. n°5833 in data 30 maggio 2014 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione Generale per la vigilanza sulle Autorità Portuali, le Infrastrutture Portuali e il Trasporto marittimo e per le vie d'acqua interne con il quale ha comunicato di non avere osservazioni da formulare in merito alla revisione degli artt. 2, 3, e 6 della vigente ordinanza tariffaria;
- VISTO** il Regolamento per il servizio di rimorchio delle navi nella rada e nel porto di Trapani e Marsala approvato con Ordinanza n°33/2000 in data 25 maggio 2000 e modificato con Ordinanza n°43/2014 in data 3 luglio 2014;
- VISTA** l'istanza in data 8 agosto 2014 presentata dalla SOMAT S.p.a. di Trapani, intesa ad ottenere l'incremento delle tariffe vigenti secondo le direttive della circolare prot. n°DEM3/1589 sopra richiamata;
- VISTO** il foglio prot. n°29546 del 19 settembre 2014 con il quale sono stati richiesti i pareri agli Enti/Uffici interessati in ordine all'istanza avanzata dalla società concessionaria;
- VISTA** la nota n°1948/14 in data 27 ottobre 2014 dell'Associazione Italiana Armatori di Rimorchiatori (ASSORIMORCHIATORI) con la quale si esprime parere favorevole all'incremento del 4,47% da applicare alle tariffe in vigore;
- VISTA** la nota n°255-MP in data 24 ottobre 2014 con la quale la Federazione Nazionale Agenti Raccomandatori Marittimi e Mediatori Marittimi (FEDERAGENTI) ha ritenuto che l'incremento tariffario richiesto risulti conforme alle disposizioni previste per "i porti a basso fatturato";
- VISTA** la nota in data 27 ottobre 2014 con la quale la Confederazione Italiana Armatori (CONFITARMA) ha ritenuto che l'incremento tariffario richiesto risulti conforme alle disposizioni previste per "i porti a basso fatturato";
- CONSIDERATO** che le ulteriori associazioni di categoria interessate nel corso dell'istruttoria non hanno fatto pervenire il loro pronunciamento nel termine assegnato;
- VISTI** gli articoli 101, comma 3, del Codice della Navigazione e 59 del relativo Regolamento di esecuzione (parte marittima);
- VISTA** l'Ordinanza n°66/2012 in data 8 novembre 2012 che disciplina gli aspetti tariffari per il servizio di rimorchio nei porti di Trapani e di Marsala;
- VISTA** la Circolare prot. n°DEM3/1589 del 17 giugno 2003 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione Generale per le Infrastrutture della Navigazione Marittima ed Interna, recante "criteri e meccanismi di formazione delle tabelle del servizio di rimorchio portuale";

- VISTO** il dp. MINFTRA/DINFR/1977 del 20 febbraio 2007 dell'allora Ministero dei Trasporti – Div. 3 con il quale si forniscono, tra l'altro, taluni chiarimenti sull'applicazione di nuove maggiorazioni o incrementi di maggiorazioni esistenti, sulla base del c.d. "*principio di invarianza del fatturato*";
- VISTO** il dp n°M-INF/PORTI/4658 del 30 aprile 2014 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione Generale per i Porti - Div. 3 con il quale sono stati comunicati i limiti minimi e massimi di variazione tariffaria applicabili alle istanze relative ai porti a basso fatturato;
- VISTA** la licenza di concessione n°012/2012 Rep. n°194/2012 per il "pubblico servizio di rimorchio delle navi nei porti di Trapani e Marsala" rilasciata alla SOMAT S.p.A. in data 31 maggio 2012 per la durata di quattro anni a decorrere dal 1 giugno 2012;
- VISTO** l'art. 14, comma 1 bis della legge n°84/94, nella parte in cui stabilisce che i criteri e i meccanismi di formazione delle tariffe sono stabiliti dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione (ora Infrastrutture e Trasporti) sulla base di un'istruttoria condotta congiuntamente dal Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto e dalle rappresentanze unitarie delle Autorità Portuali, dei soggetti erogatori dei servizi e dell'utenza portuale;
- RITENUTO** di dover provvedere all'emanazione della ordinanza contenente l'incremento delle tariffe per il biennio 2014-2015 secondo lo schema vigente, in ossequio a quanto previsto con la Circolare prot. n°DEM3/1589 del 17 giugno 2003 e successivi dispacci alla stessa allegati;

ORDINA

Art.1

(Tariffa Base del servizio di rimorchio)

1. Sono approvate e rese esecutive le seguenti "tariffe base" per il servizio di rimorchio delle navi che operano nei porti di **Trapani** e di **Marsala**.
2. Le suddette tariffe sono calcolate in base alla **stazza lorda internazionale (G.T.)** delle navi che usufruiscono delle prestazioni, e sono relative ad ogni singolo rimorchiatore impiegato in ciascuna operazione di arrivo, movimento e partenza, e per la durata di **un'ora** a partire dall'inizio della prestazione:

fino		a	1200 G.T.	€ 328,66
da	1201	a	2000 G.T.	€ 500,12
da	2001	a	3000 G.T.	€ 677,81
da	3001	a	5000 G.T.	€ 790,65
da	5001	a	7000 G.T.	€ 1.043,45
da	7001	a	10000 G.T.	€ 1.377,14
da	10001	a	15000 G.T.	€ 1.636,13
da	15001	a	20000 G.T.	€ 2.183,03
da	20001	a	25000 G.T.	€ 2.678,27

3. Oltre 25.000 G.T. la tariffa aumenta € 79,85 (settantanove/85) per ogni 1.000 (mille) G.T. o frazione ulteriore.

4. Per le prestazioni da effettuarsi nel porto di **Marsala**, in aggiunta alla tariffa base, dovrà essere corrisposto un **compenso fisso forfettario** per il trasferimento del rimorchiatore, omnicomprensivo di tutti gli oneri relativi al trasferimento stesso, stabilito in **€ 611,62** (seicentoundici/62).
5. Nel caso in cui venisse richiesto un **secondo rimorchiatore**, in aggiunta a quello di guardia, oltre alla tariffa base sarà corrisposto un **compenso fisso di € 1.895,25** (milleottocentonovantacinque/25), compenso comunque corrisposto se non disdetto 24 ore prima dell'inizio del servizio.
6. Per le **navi non dotate di Certificato Internazionale di stazza**, le tariffe andranno calcolate sulla base del certificato di **stazza nazionale**, utilizzando la sottonotata **formula di conversione**:

$$G.T. = K1 \times V$$

dove: **K1** = 0,2+0,2 log.10 **V**
V = 2,832 x **VLT**
VLT = volume lordo totale desumibile dal quadro dei calcoli della stazza nazionale.

7. Qualora **non** risultasse possibile l'applicazione di tale formula a causa della irreperibilità dei dati necessari, potrà farsi riferimento alla seguente **formula** elaborata dall'IMO nella circolare n°653/94 che consente, sia pure con una approssimazione inferiore a quella ottenibile con la formula di cui al precedente comma 6, il calcolo stimato della stazza lorda, in G.T., delle navi che non dispongono del Certificato Internazionale di stazza:

$$G.T.= VE \times A$$

dove:

- VE** = **L x B x H**
L = Lunghezza in metri risultante dal Certificato Internazionale di bordo libero;
B = Larghezza massima fuori ossatura in metri, come pubblicata sui registri o attestati dai documenti a bordo della nave;
H = Altezza a murata del fondo fino al ponte completo più alto, in metri, come pubblicata sui registri o attestata dai documenti a bordo della nave;
A = F (VE), da calcolare con l'interpolazione lineare secondo la seguente tabella:

VE	A
fino 400	0,58
1.000	0,43
5.000	0,35
10.000	0,34
25.000	0,33
50.000	0,32
100.000	0,31
150.000	0,30
200.000	0,39
250.000 e oltre	0,28

8. Per le NAVI TRAGHETTO, il valore espresso in G.T. risultante dal Certificato Internazionale di stazza o dall'applicazione delle formule suddette andrà **corretto**, moltiplicandolo per i seguenti coefficienti:

TRAGHETTI PASSEGGERI
 (Passenger RO/RO Cargo Ferries)

TRAGHETTI MERCI
 (RO/RO Cargo)

9. L'appartenenza dei traghetti all'una od all'altra tipologia sarà desunta dal Certificato di Classe (o equipollente) o dai libri o registri degli istituti di classifica.

Art.2

(Strutturazione della prestazione)

1. La prestazione del servizio di rimorchio ha inizio dall'orario indicato dal richiedente nel preavviso comunicato al concessionario e termina nel momento in cui il comandante della nave assistita lo notifica al comandante del rimorchiatore.

Per le prestazioni da eseguirsi nella **rada e nel porto di Trapani**, il preavviso deve essere formulato nei seguenti termini:

- per le prestazioni da eseguire **nei giorni feriali diversi dal lunedì**, l'utente che richiede il servizio dovrà farlo **entro le ore 17 00 del giorno feriale precedente**.
- per le prestazioni da eseguire di **domenica od il lunedì**, l'utente che richiede il servizio dovrà farlo **entro le ore 17 00 del venerdì**.
- per le prestazioni da eseguire negli **altri giorni festivi** non cadenti di domenica, l'utente che richiede il servizio dovrà farlo **entro le ore 17 00 del giorno feriale precedente**.

2. Per le prestazioni da eseguirsi **nel porto di Marsala**, il preavviso deve essere formulato nei seguenti termini:

- per le prestazioni che si prevedono eseguire nei **giorni feriali** diversi dal lunedì, l'utente che richiede il servizio dovrà farlo **entro le ore 13.00 del giorno feriale precedente**.
- per le prestazioni che si prevedono eseguire **la domenica od il lunedì**, l'utente che richiede il servizio dovrà farlo **entro le ore 13 00 del venerdì**.
- per le prestazioni che si prevedono eseguire negli **altri giorni festivi** non cadenti di domenica, l'utente che richiede il servizio dovrà farlo **entro le ore 13 00 del giorno feriale precedente**.

3. In caso di **mancato preavviso** ai sensi dei precedenti commi, fatta eccezione per i casi di emergenza, la prestazione di rimorchio deve avere **inizio entro due ore** dalla richiesta di servizio e sarà riconosciuto **un compenso per mancato preavviso** pari a euro **1.171,35** (millecentosettantuno/35) oltre la tariffa base ed alle relative maggiorazioni di cui all'art.3.

Art.3

(Maggiorazioni della tariffa base)

1. La **tariffa base** di cui all'art 1 si applica per i servizi resi dalle **08.00 alle 17.00 dei giorni feriali**, sabato escluso. Al di **fuori del predetto orario** si applicano le seguenti **maggiorazioni**:

- per i servizi resi dalle ore **00.00 alle ore 07.59** e dalle ore **17.01 alle 23.59** dei giorni feriali si applica una **maggiorazione del 40%**;
- per i servizi resi dalle ore **00.00 alle ore 23.59** delle giornate di **sabato**, quando non festivo, si applica una **maggiorazione del 50%**;
- per i servizi resi dalle ore **08.00 alle ore 17.00** dei **giorni festivi** si applica una **maggiorazione del 50%**;
- per i servizi resi dalle ore **00.00 alle ore 07.59** e dalle ore **17.01 alle ore 23.59** dei giorni festivi si applica una **maggiorazione del 100%**.

2. Nei casi sotto indicati si applicano le seguenti maggiorazioni aggiuntive:

- per i servizi resi alle **navi senza macchine in funzione**, si applica una maggiorata del **30%**;
- nel caso in cui per l'esecuzione dei servizi il rimorchiatore debba impiegare il **proprio cavo di rimorchio**, la maggiorata è del **20%**.

Art.4
(Riduzioni della tariffa base)

1. Qualora il rimorchiatore venga impiegato per **oltre un'ora**, il compenso, **per ogni ora successiva**, o frazione non inferiore a 15 minuti, sarà pari al **70%** della tariffa base.
2. Alle navi militari si applica la tariffa base ridotta del **50%**; per le predette navi, in luogo del valore espresso in G.T. si dovrà prendere in considerazione il **dislocamento**.

Art.5
(Prestazioni particolari)

1. Quando il rimorchiatore viene **trattenuto in attesa** ed **inoperoso** al proprio ormeggio, in altra zona del porto o sottobordo, per ordine dell'Autorità Marittima od a richiesta degli interessati, a disposizione di una nave per **esigenza di sicurezza** e di **assistenza** per **l'imbarco o lo sbarco di merci pericolose**, sarà corrisposto un compenso di **€ 179,52** (centosettanove/52) per **ogni ora** o frazione di ora superiore a 15 minuti, suscettibile delle **maggiorazioni** per "fuori orario" o "festività". In caso di utilizzazione del rimorchiatore, verrà applicata la tariffa di cui all'art. 1 con le maggiorazioni o le riduzioni del caso.
2. In caso di impiego del rimorchiatore per **esecuzione di giri di bussola** o di **calibrazione di radiogoniometro**, si applicherà una **maggiorazione del 30%**. Per ogni ora o frazione di ora successiva alla prima, si applicherà la sola tariffa base.

Art.6
(Varie)

1. Per i servizi resi **a cavallo di due orari** che hanno **tariffe differenti**, sarà applicata la tariffa in vigore al momento di **inizio** della presentazione stessa.
2. In caso di **ritardato o mancato** impiego di **uno o più rimorchiatori** ordinati giunti sottobordo o in attesa in banchina, per motivi non imputabili agli stessi, si applica la tariffa base con le eventuali maggiorazioni o riduzioni di cui ai precedenti articoli, con **decorrenza** dall'orario indicato dalla nave, come inizio del servizio, fino all'effettivo inizio della prestazione di rimorchio, ovvero fino alla comunicazione, da parte della nave, del mancato impiego.

Art.7
(Altri servizi non regolamentati)

Le tariffe per i servizi non previsti dalla presente ordinanza verranno concordate preventivamente fra le parti, con l'intervento, se richiesto, dall'Autorità Marittima locale.

Art.8
(Esibizione fattura)

1. Gli importi relativi ai servizi presentati saranno riscossi mediante esibizione di regolare **fattura** con allegato il **buono** firmato dal Comandante della nave.
2. Le fatture verranno sottoposte al **visto dell'Autorità Marittima locale** solo **qualora richiesto**.
3. Le fatture per il servizio di rimorchio, se pagate **oltre il trentesimo giorno** della data di emissione, comportano un addebito a carico dell'intestatario della fattura stessa, pari ad una **maggiorazione per ritardato pagamento** nella misura dell'**1,50%** per mese o frazione di mese, sull'importo fatturato.

Art.9
(Disposizioni finali)

1. La presente ordinanza entra in vigore con effetto immediato.
2. Resta, comunque, salvo ed impregiudicato quanto derivante al concessionario del servizio di rimorchio dagli artt. 70, 106, 107 e 491 del Codice della Navigazione.
3. L'ordinanza n°66/2012 del 8 novembre 2012 in premessa citata è abrogata.
4. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo dell'ufficio e sul sito www.trapani.guardiacostiera.it.

Art.10
(Sanzioni)

L'applicazione di tariffe difformi da quanto previsto con la presente ordinanza sarà punita ai sensi dell'art.1173 del Codice della Navigazione.

Trapani lì, 11 DIC. 2014

IL COMANDANTE
C.V.(CP) Giuseppe GUCCIONE

